



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 29/11/2019

OGGETTO: TUTELA LEGALE SINDACO - INDIVIDUAZIONE LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9,45 nella sala delle consuete riunioni, in seguito a convocazione in conformità delle disposizioni di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta Dell'Aversana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DELL'AVERSANA GIUSEPPE	SINDACO	SI
TIZZANO CATERINA	VICESINDACO/ASS.RE	SI
DI MONTE LOREDANA	ASSESSORE	SI
D'ERRICO GIOVANNI	ASSESSORE	SI
LETTERA SALVATORE	ASSESSORE	SI
DI SERIO ERNESTO	ASSESSORE	SI

Degli Assessori sono presenti n° 6 ed assenti n° 000

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ferrara Elisabetta :

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Collegio alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha aperto un procedimento penale nei confronti del Sindaco p.t. rubricato al n. [omissis] per ipotesi di reato di cui all'art. [omissis], e dunque per presunte commissioni/omissioni poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni;
2. con nota acquisita al protocollo generale in data 21.11.2019 al n. 16441, il Sindaco, nel comunicare la notifica ai suoi riguardi di un "avviso di garanzia" (riferito, evidentemente, al suindicato procedimento penale), comunicava, ai fini della adozione di apposito atto di "gradimento", il nominativo del legale cui si era nell'immediatezza dei fatti affidato, vale a dire l'Avv. Raffaele Costanzo del Foro di S. Maria Capua Vetere;

CONSIDERATO che l'art. 22 del DPR n. 347/1983, l'art. 67 del DPR n. 268/1987, l'art. 50 del DPR n. 333/1990 e l'art. 28 del CCNL del 14.9.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di "comune gradimento";

RILEVATO che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli "amministratori pubblici" (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ. SS. UU. 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, debba sopportare in proprio il peso economico del processo;

PRESO ATTO che il Legislatore, con la L. 125/2015 entrata in vigore il 15.8.2015, è intervenuto per disciplinare specificamente la materia in ordine ai procedimenti concernenti gli "amministratori locali" ed ha sostituito il comma 5 dell'art. 86 del TUEL nel modo seguente: "*gli Enti locali di cui all'art. 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6 della l. 31.12.2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave*";

DATO ATTO che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale all'amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche e che tali presupposti e connesse valutazioni concernono: **1.** l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico; **2.** la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente/amministratore pubblico; **3.** l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza; **4.** la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dell'avv. Raffaele Costanzo, con nota acquisita al prot. gen.le n. 16853 del 29.11.2019, circa la insussistenza di eventuali conflitti di interessi e quindi in ordine alla sua facoltà professionale di assicurare contestualmente anche la tutela degli interessi dell'Ente Comune, oltre che quelli "personali" del Sindaco p.t.;

RISCONTRATA nel caso di specie la sussistenza dei primi tre punti, residuando la verifica del quarto punto all'esito della conclusione del procedimento penale *de quo*;

RITENUTO pertanto poter assumere in carico la tutela legale dell'amministratore coinvolto nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, anche al fine di tutelare gli interessi dell'intestato Ente Comune, dando atto che il nominativo del legale di fiducia del Sindaco risulta essere di gradimento dell'Amministrazione comunale di Sant'Arpino;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del successivo art. 49;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI ASSUMERE in carico la tutela legale dell'amministratore coinvolto nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord rubricato al n. [omissis] per ipotesi di reato di cui all' art. [omissis], per le attività poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni;

2. DI PRENDERE ATTO del nominativo del legale di fiducia dell'amministratore coinvolto nel predetto procedimento, Avv. Raffaele Costanzo del Foro di S. Maria Capua Vetere, evidenziando che lo stesso è di gradimento anche dell'Amministrazione Comunale di Sant'Arpino e comunque agirà anche a tutela dell'Amministrazione medesima;

3. DI SUBORDINARE il pagamento delle spese legali alla condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione dello stesso che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

4. DI DEMANDARE ad un successivo atto deliberativo, da predisporre a cura del Responsabile Area III – Servizi Finanziari nel corso dell'esercizio finanziario corrente, la regolarizzazione contabile del presente atto, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dal vigente comma 5 dell'art. 86 Tuel;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'amministratore interessato e al Responsabile Area III per il seguito di competenza.

Con successiva e separata votazione unanime, resa sempre nei modi e forme di legge,

DELIBERA ALTRESI'

DI RENDERE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**F.to IL PRESIDENTE
Dott. Dell'Aversana Giuseppe**

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Ferrara Elisabetta**

La presente deliberazione è stata affissa In data 09/12/2019

All'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di giorni quindici naturali e consecutivi e la sua adozione è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari PROT. N° 17405

Sant'Arpino, li 09/12/2019

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Ferrara**

Copia conforme per uso amministrativo

Sant'Arpino, li _____

**IL Segretario Generale
Dott.ssa Ferrara Elisabetta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile per essere stata dichiarata tale dalla G.C. ai sensi del comma 4 art. 134 T.U. 267/2000**

Li , 29/11/2019

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Ferrara Elisabetta**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 con decorso di giorni 10 dalla relativa pubblicazione avutasi in data 09/12/2019**

Li, 24/12/2019

**F.to IL Segretario Generale
Dott.ssa Ferrara Elisabetta**